



# COMUNE DI RUEGLIO

COPIA

PROVINCIA DI TORINO

1861 – 2011

150° anniversario dell'Unità d'Italia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU".  
ANNO 2013**

L'anno **duemilatredici** addì **diciotto** del mese di **febbraio** alle ore **ventuno**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di Prima convocazione ed in sessione Ordinaria, nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
1. CORDERO Sergio - Sindaco	Sì
2. PEROTTO Diego Pierfederico - Vice Sindaco	Sì
3. SCALA Mauro - Consigliere	Sì
4. MARINO Alice Francesca - Consigliere	Sì
5. COMPAGNO FESSIA Nelli Maria in TORNO - Consigliere	Sì
6. OGGERI Claudio - Consigliere	Sì
7. ZENERINO Enrico Cesare - Consigliere	Sì
8. PRIULI Agostino - Consigliere	No
9. FORNERO Daniele - Consigliere	Sì
10. LAFFAILLE Gabriella Maria in VIGNA - Consigliere	Sì
11. MARCENARO Pierfrancesco - Consigliere	Sì
12. CREPALDI Giampietro - Consigliere	No
13. RICONO VERNA Luca - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Mariateresa PALAZZO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

### *Parere di regolarità Tecnica e Contabile*

VISTO: sulla proposta della presente Deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, il seguente parere:

#### **FAVOREVOLE**

da parte del:

x Responsabile della regolarità  
Contabile  
Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
F.to (Silvia GAGLIETTO)

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 30 del 25.10.2012 con la quale erano state determinate aliquote detrazione dell'imposta municipale propria detta IMU per l'anno 2012 e precisamente:

- ALIQUOTA DI BASE  
0,76 PER CENTO
  
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  
0,4 PER CENTO

Ritenuto per l'anno 2013 confermare le suindicate aliquote fatto presente però che la legge di stabilità all'art. 1 comma 444 dà la possibilità ai Comuni, per ristabilire gli equilibri di bilancio, di cambiare tariffe e aliquote entro il 30 settembre, ossia entro la data designata per l'analisi degli equilibri di Bilancio;

Evidenziato altresì che la medesima legge di stabilità sempre all'art. 1 comma 380 ha stabilito per l'anno 2013 che l'intero gettito derivante dall'IMU sia attribuito interamente ai Comuni con relativa compensazione sul fondo di riequilibrio;

Richiamato altresì il regolamento disciplinante l'applicazione dell'IMU approvato con propria deliberazione n. 29/2012;

#### **RICORDATO CHE:**

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare **è adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità Immobiliare adibita ad abitazione principale;**
- l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;**
- **l'art. 10 (UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) del Regolamento IMU** con il quale è stato stabilito che :

**A) Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00** le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

**B) L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano** anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente :

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

**C) L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento IMU** anche alle fattispecie ai sensi dell'art.4, comma 12 quinquies D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012:

- al coniuge assegnatario della casa coniugale che, a seguito di provvedimento giudiziario di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende titolare di un diritto di abitazione sulla casa coniugale e sulle relative pertinenze e costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune.

Preso atto della dichiarazione di voto favorevole alla presente proposta formulata dal capogruppo di minoranza Sig.ra LAFFAILLE motivata dalla decisione da parte della maggioranza di non aver aumentato le aliquote dando così atto di considerare le esigenze della popolazione ;

Visto il parere tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 modificato dall'art. 3 c. 2 Lett. B) del D.L. 174/2012;

Con la seguente votazione palese,  
PRESENTI 11  
VOTANTI 11  
ASTENUTI//  
FAVOREVOLI //

## **DELIBERA**

- 1) DI determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013 :
  - **ALIQUOTA DI BASE**  
**0,76 PER CENTO**
  - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**  
**0,4 PER CENTO**
- 2) DI determinare le detrazioni di seguito riportate per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:
  - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

- b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
- 3) DI dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013** ;
- 4) DI dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n29 del 25.10.2012;
- 5) DI inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 6) **DI dare atto che la legge di stabilità all'art. 1 comma 444 dà la possibilità ai Comuni, per ristabilire gli equilibri di bilancio, di cambiare tariffe e aliquote entro il 30 settembre, ossia entro la data designata per l'analisi degli equilibri di Bilancio;**

Inoltre con successiva Votazione Unanime e Palese,

### **DELIBERA**

DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

in originale firmato

IL SINDACO  
F.to (CORDERO Sergio)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (Dr.ssa Mariateresa PALAZZO)

---

VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il relativo impegno sul Capitolo .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to (Silvia GAGLIETTO)

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art.124, D.Lgs del 18.08.2000, n.267 ed art. 32, L. 69 del 18.06.2009 )

N. 54 Registro Pubblicazioni.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 04-mar-2013 all'Albo Pretorio presente sul sito informatico di questo Comune all'indirizzo <http://www.comune.rueglio.to.it> per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della Legge n° 69 del 18.06.2009.

Rueglio, li 04-mar-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (Dr.ssa Mariateresa PALAZZO)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Per decorrenza dei termini prescritti ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 la presente Deliberazione è diventata esecutiva dopo 10 gg. dalla pubblicazione in data.....

Rueglio, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ( )

---